



European  
Consumer  
Centre  
Italy

# EUROPA CONSUMI

settimanale di informazione a cura del Centro Europeo Consumatori Italia

Anno 2 - Numero 15 - 16 aprile 2007



Ministero delle  
Attività Produttive  
DG AMTC



DG SANCO

## Vivere e soggiornare in Europa: da oggi è diventato più facile

**In attuazione la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.**

### Grandi cambiamenti per quanto riguarda le regole sull'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari:

per coloro che decideranno di muoversi all'interno dell' UE o di abitarvi non servirà più la carta di soggiorno rilasciata dalla questura; chi rimane per più di tre mesi dovrà solo iscriversi all'anagrafe presso il Comune, proprio come un cittadino italiano. È questa una delle novità principali introdotte dal decreto legislativo 30/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, che dà attuazione alla direttiva europea (2004/38/CE) sul "diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

Per "cittadino dell'Unione" si intende qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro e questa normativa si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari

che lo accompagnano o lo raggiungano. La stessa possibilità è offerta anche ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, cioè extra UE.

Nella nozione di "familiare" sono ricompresi:

- 1) il coniuge;
- 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. Ma anche ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; oppure il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.



Secondo la nuova legge, i cittadini dell'Unione possono soggiornare in Italia fino a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, è solo necessario essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dal proprio Paese".

[www.ecc-netitalia.it](http://www.ecc-netitalia.it)

Lo stesso diritto è esteso ai loro familiari anche extra UE, questi devono essere però in possesso di un passaporto valido e devono essere arrivati in Italia con un regolare visto d'ingresso.

**I cittadini dell'UE possono invece soggiornare per un periodo superiore a tre mesi quando:**

- a) si tratti di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone (per se' stesso e per i propri familiari): di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno (da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione) e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) e' familiare del cittadino dell'UE che ha tutti i requisiti per soggiornare oltre i tre mesi. Anche in questo caso il diritto di soggiorno è esteso anche ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro i quali, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi (ad esempio: gravidanza e maternità, grave

malattia, motivi di studio o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato).



**Chi si trova in queste condizioni dovrà chiedere al Comune l'iscrizione all'anagrafe,** allegando i documenti che attestano il suo diritto a soggiornare per più di tre mesi in Italia. Al momento della richiesta, gli verrà rilasciata una ricevuta con i suoi dati, il domicilio e la data di presentazione della domanda. Questo documento, di fatto sostituirà la vecchia carta di soggiorno per cittadini Ue, che con questa nuova legge viene abolita.

**Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa** per cinque anni in Italia ha diritto al soggiorno permanente. La continuità del soggiorno non è comunque interrotta da assenze inferiori ai sei mesi l'anno o di durata superiore se dovute a obblighi militari oppure fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia, studio, distacco per motivi di lavoro).

Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono

sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente.

**Centro Europeo Consumatori ECC-Net Italia**  
Via G. M. Lancisi, 31 - 00161 Roma  
Tel (+39) 06 44238090  
Fax (+39) 06 44118348  
E-mail: info@ecc-net.it